

ALL RISKS PROPERTY DANNI DIRETTI

Contraente: FEDERFARMA

Indice

1. Sommario del contratto	3
1. Contraente e altri soggetti legati al contratto	3
2. Decorrenza e durata del contratto, modalità di pagamento	3
3. Premio alla firma (in EUR)	3
4. Premio per l'intero periodo (in EUR)	3
2. Informazioni sugli oggetti assicurati e relative prestazioni	4
1. Entità assicurata: Il contenuto della Farmacia associata a Federfarma	4
2. Sezione Danni Diretti	4
3. Franchigie, Scoperti, Limiti di Indennizzo	4
1. Sezione Danni Diretti	4
2. Limiti totali di polizza	4
4. Condizioni contrattuali	6
1. Definizioni	6
2. Sezione Danni Diretti	7
3. Condizioni generali di assicurazione	7
4. Norme che regolano l'assicurazione in generale (comuni a tutte le sezioni)	7
5. Norme che regolano la sezione Danni Diretti	10
6. Condizioni aggiuntive	16
7. Condizioni aggiuntive sezione Danni Diretti	16
8. Condizioni particolari	19
9. Condizioni particolari comuni a tutte le Sezioni	19
10. Condizioni particolari sezione Danni Diretti	19
5. Firme	20
1. Firma del contratto	20
2. Clausole con specifica approvazione	21
3. Dichiarazioni del Contraente	21

Polizza redatta in tre (3) originali a Milano il 1° aprile 2016, composti ognuno complessivamente da ventisei (26) pagine.

1 Sommario del contratto

1.1 Contraente e altri soggetti legati al contratto

Dati del Contraente

Contraente	FEDERFARMA
Codice fiscale/P. Iva	01976520583
Via, numero civico	VIA E. FILIBERTO 190
C.A.P. Località (Provincia)	00185 ROMA (RM)
Attività	Associazioni professionali Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani

1.2 Decorrenza e durata del contratto, modalità di pagamento

Nr. Polizza	MH 121397.3
Decorrenza	h. 24.00 del 31.03.2016
Scadenza	h. 24.00 del 31.12.2017
Disdetta (giorni)	30
Rateazione	Trimestrale
Scadenza Rate	30.06.2016; 30.09.2016; 31.12.2016; 31.03.2017; 30.06.2017; 30.09.2017;

1.3 Premio annuale alla firma (in EUR)

Premio imponibile	EUR 687.116,56
Tasse (22.25%)	EUR 152.883,44
Premio lordo	EUR 840.000,00

1.4 Premio per l'intero periodo (21 mesi) alla firma (in EUR)

Premio imponibile	EUR 1.202.453,99
Tasse (22.25%)	EUR 267.546,01
Premio lordo	EUR 1.470.000,00

Suddiviso in n. 7 rate di:

Premio imponibile	EUR 171.779,14
Tasse (22.25%)	EUR 38.220,86
Premio lordo	EUR 210.000,00

2 Informazioni sugli oggetti assicurati e relative prestazioni

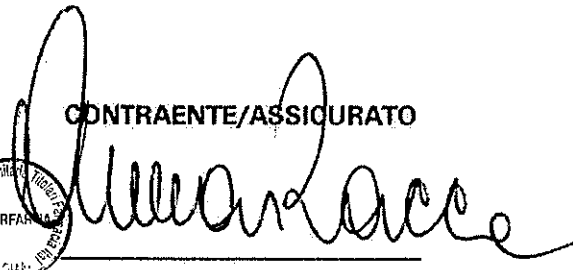
1 Entità assicurata: Il contenuto della Farmacia associata a Federfarma

Ubicazione: VIA EMANUELE FILIBERTO 190, 00185 ROMA (RM)

Descrizione: Il contenuto delle Farmacie associate a Federfarma, tramite le proprie Associazioni Provinciali, ovunque si trovino in Italia, stimate in 16.500, compresi i dispensari farmaceutici. Tale numero è soggetto a regolazione al termine dei ogni periodo assicurativo. Sono assicurati anche i magazzini di pertinenza delle Farmacie purchè posti ad una distanza non superiore a 200 mt, in linea d'aria, dalla sede della farmacie stesse. L'indirizzo dell'ubicazione di rischio sopra espressa è convenzionale e corrisponde all'indirizzo di Contraenza.

2 Sezione Danni Diretti

Partita	Regolazione	Somma assicurata EUR	Tasso x mille	Premio lordo EUR
1 - Il contenuto delle farmacie associate		2.145.000.000	0,3916	840.000
Totale		2.145.000.000		840.000



CONTRAENTE/ASSICURATO





SWISS RE INTERNATIONAL SE
 Rappresentanza per l'Italia

Swiss Re International SE, Rappresentanza per l'Italia
 Via Fatebenefratelli, 10 - 20121 Milano
 Albo ISVAP n. 1.00080 REA MI - 1914807 - CF e P.Iva 06781650962
 Swiss Re International SE is a public limited company (société européenne)
 Reg. Office: 2a, rue Albert Borschette, L-1245 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 134.553

3 Franchigie, Scoperti, Limiti di Indennizzo

Salvo quanto eventualmente previsto nelle singole clausole di Polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro degli importi sotto riportati, che rimarranno sempre a carico esclusivo dell'Assicurato.

Limite per sinistro: importo massimo che la Società è tenuta ad indennizzare per singolo sinistro

Limite per anno: importo massimo complessivo che la Società è tenuta ad indennizzare per uno o più sinistri che si verifichino nel medesimo periodo di assicurazione

Il limite in percentuale si riferisce alla somma assicurata alle singole partite.

1 Sezione: Danni Diretti

Descrizione	Limite Risarcimento per farmacia e per evento, al netto della franchigia	Franchigia Per singolo evento
	EUR	EUR
Per qualsiasi danno, salvo quanto segue	130.000	70.000
Terremoto ed Eruzione vulcanica	130.000	20.000
Mareggiata e/o Maremoto	130.000	20.000
Alluvione, Allagamento ed Inondazione	130.000	20.000
Terrorismo	130.000	20.000
Eventi atmosferici	130.000	20.000

2 Limiti totali di polizza

Descrizione	Limite per polizza per sinistro	Limite per polizza per anno assicurativo
1 – Limite totale per polizza per Danni Diretti	3.500.000	7.000.000

4 Condizioni contrattuali

1 Definizioni

Sezione: Danni Diretti

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicurazione	il contratto di assicurazione
Atto di terrorismo	atto – fra cui, in via esemplificativa e non esaustiva, la minaccia o l'uso della forza o della violenza – commesso da una persona o da un gruppo di persone su incarico od in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi, ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di qualsiasi nazione e/o creare panico o sconcerto nella popolazione od in parti di essa
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione
Cose assicurabili a condizioni speciali	archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, pellicole, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici; modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
Dispensario Farmaceutico	Struttura destinata alla distribuzione di medicinali di uso comune e di Pronto Soccorso già confezionati, rifornito dalla Farmacia che gestisce il dispensario stesso.
Franchigia	l'importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che viene dedotto dall'importo indennizzabile e che l'Assicurato tiene a suo carico
Indennizzo	la somma dovuta in caso di sinistro
Macchinario	macchine, impianti, serbatoi, tubazioni, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché traino e trasporto non iscritti al P.R.A. - impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione - mobilio industriale, di ufficio, cancelleria, stampati, macchine per ufficio in genere, compresi personal computer, indumenti, quant'altro costituisce l'attrezzatura, l'arredamento, le dotazioni dell'industria, nonché "Apparecchiature elettroniche" e "Cose assicurabili a condizioni speciali"



Merci	merci – materie prime – ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali
Contenuto	Le merci, il macchinario, le attrezzature ed arredamento in genere, anche se di proprietà di terzi, e tutto quanto inerente l'attività (esclusi i veicoli a motore) localizzato all'interno della Farmacia, dei dispensari farmaceutici, o in locali, strumentali all'impresa anche se condotti in locazione, non comunicanti purchè situati a non più di 200 metri in linea d'aria dalla farmacia assicurata, compresi - Ricette farmaceutiche - Addizioni e migliorie apportate dal locatario - Valori - Effetti personali del farmacista e dei suoi dipendenti
Polizza	il documento che prova l'assicurazione
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Scoperto	la percentuale che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	Il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Società	l'impresa assicuratrice

2 Sezione: Danni Diretti

3 Condizioni generali di assicurazione

4 Norme che regolano l'assicurazione in generale (comuni a tutte le sezioni)

ART. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

ART. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

ART. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato di sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 6 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 7 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 8 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzionieri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 9 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese

a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede al/a nomina de/ proprio Perito, o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 10 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più Assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori; nel caso la presente polizza prevedesse l'applicazione di uno scoperto o franchigia, l'indennità verrà determinata ai sensi del presente articolo senza tenere conto di detti scoperto o franchigia, che verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato.

ART. 11 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

ART. 12 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo dell'Assicurato medesimo o del Contraente o dei suoi Amministratori.

ART. 13 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno un mese prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

ART. 14 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico dell'Assicurato.

ART. 15 - Foro competente

Foro competente, a scelta della Parte attrice, può essere quello dell'Autorità Giudiziaria competente per il luogo dove ha sede la Direzione della Compagnia, o l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

ART. 16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge

5 Norme che regolano la sezione Danni Diretti**ART. 1 - Oggetto dell'Assicurazione**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento improvviso e accidentale, qualunque ne sia la causa, che non sia espressamente escluso dall'ART. 2 - Cose ed eventi esclusi dall'assicurazione seguente, anche se cagionato da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

ART. 2 - Cose ed eventi esclusi dall'assicurazione Sono esclusi i danni:**a. subiti da:**

1. strade, sentieri, gallerie, miniere, ponti, strade ferrate, binari, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pozzi, tunnel, oleodotti, gasdotti, beni offshore, argini, banchine, pontili, moli e piattaforme in genere; cose in genere durante il trasporto e/o movimentazione e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione specificata in polizza;
2. terreni, boschi, alberi, vegetazione, coltivazioni ed animali in genere;
3. aeromobili, velivoli spaziali, natanti, veicoli iscritti al P.R.A., mezzi di trasporto a fune o su rotaie;
4. monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, qualsiasi carta rappresentante un valore in genere;
5. quadri, statue, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi se non per uso industriale o comunque attinenti ai processi di lavorazione, cose aventi valore artistico od affettivo;
6. merci per mancata o anormale refrigerazione, surgelazione, climatizzazione, riscaldamento, conservazione in atmosfera controllata;
7. cose in leasing se ed in quanto già assicurate da altre polizze per i medesimi rischi;
8. linee aeree di distribuzione o trasmissione di energia e relative strutture di supporto al di fuori dell'area dell'armadio, dispensari o magazzini;
9. tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;

b. verificatisi in occasione di:

1. atti di guerra dichiarata e non, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, confisca, occupazione militare, invasione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
2. esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

c. causati da o dovuti a:

1. crollo, collasso strutturale, assestamenti, restringimenti, dilatazioni;



2. guasti o rotture meccanici ed elettrici in genere, mancato o anormale funzionamento;
3. interruzioni di reazioni termiche, isothermiche o chimiche, di essiccazione, di cottura, che danneggino le merci in lavorazione;
4. corrosione, incrostazione, ossidazione, ruggine, polvere, deterioramento, logorio, usura, variazione di temperatura, stillicidio, umidità, brina, condensa, smog, contaminazione, marciscenza in genere, fermentazione, evaporazione, trasudamento, infiltrazione, perdita di peso, deperimento, restringimento, sublimazione, liquefazione, siccità, alterazione di colore e/o sapore e/o consistenza e/o finitura, cambio di qualità; mescolamento di merci tra loro e/o con altre sostanze;
5. sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua;
6. fuoriuscita e/o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;

salvo che siano provocati da eventi non altrimenti esclusi che abbiano colpito le cose assicurate o enti posti nell'ambito di 20 metri da esse e/o salvo che siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in quest'ultimo caso la Società indennizza solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

d. causati da o dovuti a:

1. animali o vegetali in genere;
2. eventi per i quali deve rispondere, per legge, il costruttore od il fornitore de/le cose assicurate;
3. mancata e/o anormale manutenzione, installazione, montaggio, smontaggio, revisione, collaudo, prova di macchinari; costruzione, trasformazione, demolizione di fabbricati o loro parti;
4. errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, impiego di merci difettose, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci sia finite che in corso di lavorazione, vizio di prodotto; errato o inadeguato stoccaggio;
5. errata manovra;
6. smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati;
7. difetti noti al Contraente, all'Assicurato, ai rappresentanti legali, ai soci a responsabilità illimitata, all'atto della stipulazione della polizza;

salvo che siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società indennizza solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

e. si intendono comunque esclusi:

1. i danni cagionati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
2. i danni di furto, rapina, estorsione, appropriazione indebita o infedeltà dei dipendenti, frode, truffa, malversazione, scippo, ammanchi in genere, smarrimento, saccheggio;
3. i danni conseguenti a ordinanze di Autorità o leggi che regolino la costruzione, ricostruzione, riparazione, rimpiazzo, demolizione, delle cose assicurate;
4. i danni causati da o dovuti a inquinamento e/o contaminazione ambientale dell'acqua, dell'aria e del suolo, nonché i danni di contaminazione da sostanze radioattive;

5. i danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
6. i costi di bonifica, livellamento, scavo, riempimento dei terreni - salvo scavi per fondazioni e relativi riempimenti necessari alla ricostruzione di fabbricati conseguente ad un evento indennizzabile a termini di polizza;
7. le perdite di mercato e danni indiretti in genere quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

8. Data Risk

i danni, le spese, i costi e le perdite direttamente od indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, programma e software di proprietà o in licenza d'uso di:

- riconoscere in modo corretto qualsiasi data di calendario;
- acquisire, elaborare, salvare, memorizzare, in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza di una non corretta collocazione temporale di una data di calendario;
- acquisire, elaborare, salvare, memorizzare, in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi programma o software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.

La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, esplosione, scoppio.

9. Cyber Risk

i danni e/o le perdite riguardanti il software od i dati elettronici; si intende esclusa in particolare ogni modifica o variazione nociva dei dati elettronici, del software o dei programmi del computer che sia causata da cancellazione od alterazione della struttura originale del software o del programma stesso.

Conseguentemente sono esclusi dalla polizza:

- i danni o le perdite riguardanti dati elettronici od il software, con particolare riferimento ad ogni variazione nociva dei dati elettronici, del software o dei programmi di computer che siano causati da cancellazione od alterazione della struttura originata dei dati elettronici, del software o dei programmi
- medesimi, ivi comprese le perdite ed i danni riconducibili all'interruzione di attività causata dai danni stessi. La garanzia è invece estesa ai danni materiali
- e diretti riconducibili a perdite o danni ai dati elettronici od a software che siano diretta conseguenza di un danno materiale e diretto indennizzabile ai sensi della presente polizza;
- i danni o le perdite, anche derivanti da interruzione di attività, riconducibili
- ad impossibilità di utilizzo, da mancate disponibilità od accessibilità, utilizzo improprio di dati, di software o di programmi per computer.

La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti

alle cose assicurate e derivanti da incendio, esplosione, scoppio.

ART. 3 - Delimitazioni di garanzia

- a. Relativamente ai danni diretti e materiali alle cose assicurate causati da eventi non altrimenti esclusi verificatisi in occasione di atti dolosi (compresi tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici), esclusi comunque gli atti di terrorismo, la Società non indennizza i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione od omissione di controlli o manovre, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro.
- b. Relativamente ai danni materiali e diretti avvenuti in conseguenza di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protrasse per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti - salvo incendio, esplosione e scoppio - anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
- c. Relativamente ai danni causati da eventi atmosferici si intendono esclusi dall'assicurazione:
 1. recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 2. enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 3. fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, capannoni fissi o retrattili con pareti e/o copertura costituite da teloni e strutture similari, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 4. lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica relativamente ai danni causati da grandine;
 5. serramenti, vetrate e lucernari in genere, relativamente ai danni che non siano conseguenti a rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 6. i danni da o di bagnamento verificatosi all'interno dei fabbricati che non sia avvenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi;

A parziale deroga di quanto sopra, sono tuttavia compresi nell'assicurazione i danni comunque causati da acqua piovana all'interno dei fabbricati assicurati e/o contenenti le cose assicurate - fino alla concorrenza di euro 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel medesimo periodo di assicurazione - ferma restando l'esclusione dei danni:

 - a seguito di infiltrazioni di acqua da/ terreno;
 - causati da acqua penetrata attraverso porte, finestre o lucernari lasciati aperti;
 - ai fabbricati e/o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e quanto in essi contenuto.
- d. Relativamente ai danni materiali e diretti causati da allagamenti la Società non indennizza i danni:
 1. alle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento;
 2. agli enti mobili posti all'aperto;
 3. causati da pioggia, grandine, neve, penetrate nei fabbricati attraverso aperture

- che non siano chiuse da serramenti al momento del sinistro, salvo che i serramenti stessi siano stati rotti o divelti dalla violenza degli eventi atmosferici in occasione del medesimo sinistro e salvo i casi di accumuli di acqua formatisi all'esterno dei fabbricati e penetrati all'interno degli stessi;
4. che si verificassero al fabbricato e/o a quanto in esso contenuto in seguito ad infiltrazioni di acqua dal terreno.
- e. Relativamente ai danni materiali e diretti causati da fuoriuscita accidentale di fluidi da impianti automatici di estinzione, la Società non indennizza i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti
- f. Relativamente ai danni di dispersione di liquidi causata da rottura accidentale dei contenitori la Società non indennizza:
1. i danni di stillicidio, dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
 2. i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- g. Relativamente ai danni da gelo la Società non indennizza i danni avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione della produzione e/o distribuzione di energia termica.

ART. 4 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice civile;
- b. darne avviso ad ASSIFARMA Insurance Broker e per conoscenza a Federfarma, oppure alla Società, entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c. in caso di incendio, di atti dolosi e negli altri casi previsti dalla legge, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

ART. 5 Mandato dei Periti

I periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura causa e modalità del sinistro;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e non siano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui al precedente ART. 4 - Obblighi in caso di sinistro;
- c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore
- d. che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'ART. 6 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno seguente;
- e. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

ART. 6 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro e la determinazione del danno vengono eseguite separatamente per ogni singola partita di polizza secondo i seguenti criteri:

a. Macchinari

1. si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico
2. si stima il valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui al precedente punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante
Determinazione del danno:
3. si deduce dal valore come da punto 2) delle cose assicurate, il valore come da punto 2) delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
4. si calcola il supplemento che, aggiunto all'indennizzo di cui al precedente punto 3), determina un'indennità complessiva calcolata senza l'applicazione del deprezzamento indicato al punto 2).



b. Merci

1. si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali
2. nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi

3. Ricette Farmaceutiche

Premesso che il valore delle "Ricette Farmaceutiche" è rappresentato dal prezzo indicato sulla fustella di ciascun prodotto e/o specialità medicinale, ovvero dai prezzi di tariffazione nazionalmente convenuti per i prodotti galenici officinali e le preparazioni magistrali (al netto dell'eventuale valore del ticket a carico dell'acquirente), resta convenuto fra le parti che ove al momento del sinistro l'Assicurato non fosse in grado di produrre la documentazione specifica atta a provare il valore delle ricette danneggiate, la liquidazione dell'indennizzo avverrà come segue: "si rileverà l'ammontare della spesa farmaceutica desunta dalle distinte contabili sotto la voce "importo netto Ricette" presentata al Servizio Sanitario Nazionale, per il pagamento convenzionale, nel mese precedente e nel mese successivo al sinistro. Tale ammontare (sommatoria dei mesi considerati) diviso i giorni lavorativi effettuati nei due mesi presi in considerazione costituirà il valore medio convenzionale. Detto valore, moltiplicato per il numero dei giorni a cui si riferiscono gli enti oggetto del sinistro, costituirà il valore dell'indennizzo".

Le condizioni di cui sopra non sono applicabili alle ricette per l'acquisto di prodotti protesici e dietetici.

La comunicazione dei dati e delle notizie precedentemente indicati avverrà, comunque, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di riservatezza dei dati personali.

6 Condizioni aggiuntive

7 Condizioni aggiuntive sezione Danni Diretti

Condizioni aggiuntive sempre operanti

1. Assicurazione globale della Farmacia

Con la presente polizza si assicura tutto quanto costituisce il complesso descritto, fatta eccezione per l'area del terreno e gli enti o cose espressamente esclusi.

In caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto del complesso, purché inerente l'attività assicurata descritta in polizza, deve ritenersi tutto assicurato e qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite previste in polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "macchinario".

2. Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite; a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 200.000,00 euro.

In nessun caso la Società anticiperà importo superiore a 1.000.000,00 di euro per sinistro.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nei casi che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

L'Assicurato si obbliga a restituire gli importi ottenuti nel caso fosse dimostrato non competergli per qualsivoglia ragione; detti importi, all'atto dell'eventuale restituzione, dovranno essere rivalutati secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica, se nel frattempo è intervenuta svalutazione monetaria.

3. Primo Rischio Assoluto

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale.

4. Modifiche e trasformazioni

Nell'ambito dello stabilimento possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modifiche, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, sempreché tali modifiche e trasformazioni non comportino aggravamento di rischio ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

5. Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti relativi all'attività dichiarata in polizza, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

6. Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice



Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate e i clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile

7. Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Estensioni di garanzia operanti soltanto se espressamente indicato nella relativa tabella di polizza

8. Atti di terrorismo

La Società risponde dei danni diretti e materiali alle cose assicurate causati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di atti di terrorismo.

Restano comunque esclusi:

- a. le perdite, i danni, i costi, le spese, direttamente o indirettamente causati da e/o derivanti da e/o in connessione con: inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica;
- b. i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terrorismo;
- c. i danni causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali.

La presente estensione di garanzia viene prestata con franchigia / scoperto / limite di indennizzo come indicati nell'apposita tabella.

9. Terremoto

La Società indennizza i danni diretti e materiali alle cose assicurate causati da terremoto, intendendosi per tale, un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro, purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

La presente estensione di garanzia viene prestata con franchigia / scoperto / limite di indennizzo come indicati nell'apposita tabella.

10. Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società indennizza i danni diretti e materiali alle cose assicurate da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto.

La Società non indennizza i danni:

- a. causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione e alluvione sugli enti assicurati;
- c. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d. a enti mobili all'aperto;
- e. causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali, dovuta ad atti di terrorismo.

La presente estensione di garanzia viene prestata con franchigia / scoperto / limite di indennizzo come indicati nell'apposita tabella.

8 Condizioni particolari

9 Condizioni particolari comuni a tutte le Sezioni

1. Frazionamento del premio

Fermo quanto precisato all'art. 1901 del C.C., la Società accorda all'Assicurato la facilitazione di pagare il premio in rate trimestrali come specificato in Polizza.

Tale facilitazione non altera né menoma l'obbligo dell'Assicurato di corrispondere alla Compagnia l'intero premio annuo anche in caso di sospensione della garanzia, cessazione del rischio e/o annullamento, per qualsiasi motivo del contratto.

10 Condizioni particolari sezione Danni Diretti

1. Regolamento del Premio

Il capitale previsto in garanzia alla partita distinta con il codice "RLD" viene calcolato moltiplicando le 16.500 farmacie aderenti per il limite di indennizzo di Euro 130.000,00 (al netto della franchigia) previsto per il contenuto di ciascuna di esse. Il numero delle farmacie è soggetto a conguaglio al termine di ogni annualità assicurativa per il numero effettivo quando esso dovesse risultare in aumento.

Il Contraente si impegna a comunicare entro 90 giorni immediatamente successivi al termine di ogni annualità assicurativa il numero delle nuove farmacie aderenti cui verrà applicato il premio lordo di Euro 50,91 per ciascuna di esse; il pagamento del conguaglio dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione dell'atto relativo.

2. Maremoto ed eruzioni vulcaniche

La Società indennizza i danni diretti e materiali alle cose assicurate causati da maremoto e/o eruzioni vulcaniche.

Le scosse o le eruzioni registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono

considerati "singolo sinistro", purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

La presente estensione di garanzia viene prestata con franchigia / scoperto / limite di indennizzo come indicati nell'apposita tabella

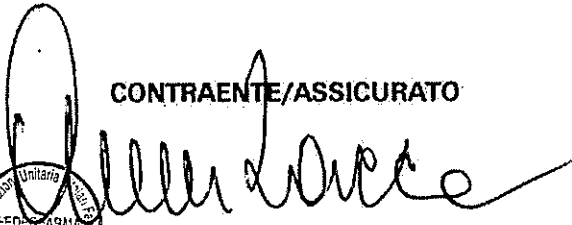
3. Mareggiata

La Società indennizza i danni diretti e materiali alle cose assicurate causati da mareggiata, intendendosi per tale i danni provocati dall'azione del mare purché la forza dello stesso, in occasione di mareggiata o eventi simili, sia stata classificata dai centri Meteromar in classe maggiore o uguale a 6 della scala Douglas. Il moto ondoso registrato nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile viene attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro", purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

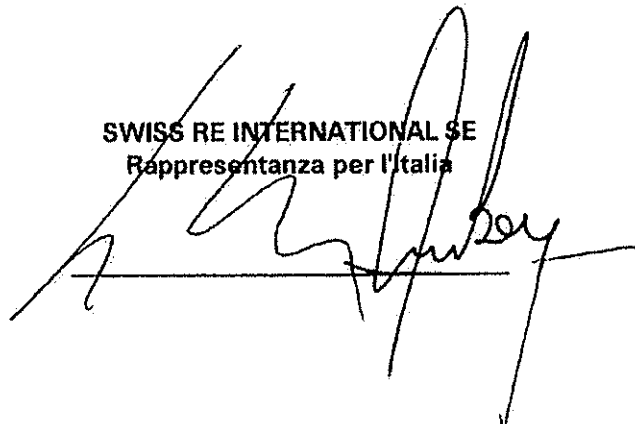
La presente estensione di garanzia viene prestata con franchigia / scoperto / limite di indennizzo come indicati nell'apposita tabella.

6 Firme

1. Firma del contratto


CONTRAENTE/ASSICURATO

SWISS RE INTERNATIONAL SE
Rappresentanza per l'Italia



2. Clausole con specifica approvazione

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti

Norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali e diretti

ART 4 - Obblighi in caso di sinistro

ART 5 - Mandato dei Periti

Estensione di Garanzia 1 Atti di terrorismo (qualora richiamata ed operante)

Norme che regolano l'assicurazione in generale

ART 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

ART 8 - Esagerazione dolosa del danno

ART 9 - Procedura per la valutazione del danno

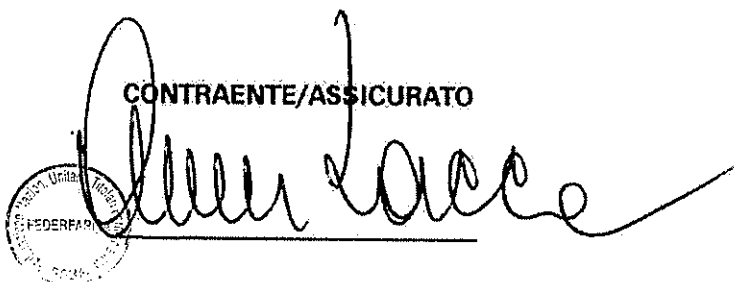
ART 10 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

ART 12 - Pagamento dell'indennizzo

ART 13 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

ART 15 - Foro competente

CONTRAENTE/ASSICURATO



3. Dichiarazioni del Contraente

Dichiarazioni del Contraente

Al sensi e per gli effetti degli artt. 1892 - 1893 - 1894 del Codice Civile, il Contraente dichiara di essere consapevole che le informazioni e le dichiarazioni riportate nel presente contratto, anche se materialmente scritte da altri, costituiscono elemento essenziale per la validità e l'efficacia del contratto stesso e che la Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base ad esse.

Il Contraente dichiara inoltre:

- *di non avere in corso altre assicurazioni per i medesimi rischi di cui al presente contratto, al di fuori di quelle esplicitamente dichiarate.*

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003

Con la presente, La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti

Trattamento dei dati personali e / o sensibili per finalità assicurative¹

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, la nostra Società potrebbe disporre di dati personali e/o sensibili² che riguardano persone fisiche Suoi dipendenti o collaboratori - ossia dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti³ - e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge⁴ o per finalità di assicurazione - per trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Precisiamo che senza tali dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti.

Le chiediamo, di conseguenza, di fornire la presente informativa alle persone fisiche delle quali sarà necessario comunicarci i dati per le finalità sopra descritte.

Modalità del trattamento

I dati possono essere trattati⁵ dalla nostra Società, quale autonomo titolare del trattamento, sia attraverso strumenti informatici sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza attraverso l'adozione di misure di sicurezza prescritte dal Codice di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, il "Codice") e solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previste.

Il trattamento può avere a oggetto i dati sensibili strettamente pertinenti ai sopra indicati obblighi, compiti o finalità che non possano essere adempiuti o realizzati, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

Potranno venire a conoscenza dei dati personali e/o sensibili i dipendenti e collaboratori della Società nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente Informativa, nonché i soggetti indicati nella presente informativa, in qualità di autonomi titolari o responsabili esterni del trattamento, cui i dati vengono comunicati.

Per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurati, i dati personali e/ o sensibili trattati potranno inoltre essere trasferiti e/o

¹ La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione o individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

³ Ad esempio: altri soggetti inerti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

⁴ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

⁵ Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,

comunicati a soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica⁶, nonché a società del gruppo Swiss Re site all'estero, anche in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, le quali a loro volta si impegnano a trattare tali dati utilizzando le modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa italiana.

Diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 7 del Codice

Gli interessati cui i dati si riferiscono hanno diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati presso i singoli titolari del trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; hanno inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento⁷.

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

⁶ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, e altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; legali; periti (indicati nell'invito);
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito); tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione o di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 8);
- società del Gruppo cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 00186 Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati - quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
 - assicurazioni credito e assicurazioni cauzioni: Concordato Cauzione Credito, 1994 (Via dei Giuochi Istmi, 40 - 00135 Roma), per lo studio e valutazione dei rischi cauzione e dei rischi credito;
 - assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmi, 40 - 00135 Roma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni r.c. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Washington, 70 - 20146 Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni trasporti: Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova (Via C. R. Ceccardi, 4-26 - 16121 Genova), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste (Via Torrebianca, 20 - 34132 Trieste), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività;
- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Yser, 14 - 00198 Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576 e della legge 7 agosto 2012, n. 135;
- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - 00184 Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 8 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - 00145 Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - 00187 Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - 00198 Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Caracci, 99 - 00143 Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatori delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

⁷ Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Le richieste dovranno essere rivolte al titolare del trattamento, nella persona del responsabile del trattamento, mediante fax o lettera RR.

Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è Swiss Re International SE, Rappresentanza per l'Italia, Via Fatebenefratelli, 10 - 20121 Milano, tel. +39 02 63236242, fax +39 02 63236226, email: luca_kovatsch@swissre.com.

Responsabile del trattamento è il Rappresentante Generale.

Può ottenere una lista completa dei responsabili del trattamento, facendone richiesta alla Società, nelle seguenti modalità fax o lettera RR.

Milano, _____

Denominazione dell'interessato: Federfarma

Codice Fiscale / Partita IVA: 01976520583

Firma _____



NOTA INFORMATIVA

(ai sensi dell'Art. 185 del D.Lgs 7/9/2005, n. 209, dell'Art. 123 D.Lgs 17/3/1995 e in conformità della circolare ISVAP 2/6/1997 n. 303 e n. 518/D del 21/11/2003)

Egregio Cliente,

grazie per aver scelto Swiss Re International SE che è lieta di fornire alcune informazioni, relative sia alla Società che al contratto, utili nella Sua qualità di Assicurato.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Swiss Re International SE ha sede legale e sociale in Lussemburgo, in Rue Albert Borschette 2A L-124. La Rappresentanza per l'Italia ha sede in Via Fatebenefratelli, 10 20121 Milano. E' autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base agli accordi di libertà di stabilimento reciproci in sede Europea, ha il numero di Repertorio Economico Amministrativo (Rea) MI - 1914807 ed è iscritta al n. 06781650962 presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano. Swiss Re International SE è una società del Gruppo Swiss Re, presente in oltre 20 Paesi con un giro d'affari totale nel 2014 di 31 miliardi di dollari americani.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO**Legislazione applicabile**

In base all'art. 180 del D.Lgs. 7/9/2005 n.209, il contratto è regolato dalla legge italiana. E' tuttavia possibile concordare l'applicazione di una diversa legislazione, fatta salva comunque la prevalenza delle norme imperative del diritto italiano.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri debbono essere inoltrati per iscritto alla Società (con indicazione della struttura aziendale, dell'indirizzo, del telefax e dell'indirizzo e-mail). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Tuttavia, qualora sia stata scelta una legislazione diversa da quella italiana da applicare al contratto, i reclami devono essere rivolti all'autorità di vigilanza eventualmente prevista da tale legislazione: in tal caso, l'IVASS faciliterà le comunicazioni tra l'esponente e l'autorità competente. Per ogni chiarimento e necessità riguardante il contratto, può rivolgersi al Suo Consulente di fiducia. Oppure può inoltrare, per iscritto, gli eventuali reclami in merito al contratto direttamente a: Swiss Re International SE, via Fatebenefratelli, 10 20121 Milano o tramite email: luca_kovatsch@swissre.com, precisando preferibilmente il numero di polizza e/o di sinistro. La gestione dei reclami è affidata al Rappresentante Generale, che provvederà a inoltrarli agli uffici competenti.

Termine di prescrizione

Riteniamo utile indicare che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione previsti dal 2° comma dell'art. 2952 codice civile con le modifiche apportate L. 166/2008, si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui

Il diritto si fonda. Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale. Raccomandiamo di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo e ringraziamo dell'attenzione prestata alle informazioni appena fornite. Infine preghiamo di restituire firmata una copia di questa nota informativa al momento della sottoscrizione del contratto o di un altro documento.

Cordiali saluti

Milano, 01.04.2016

Con riferimento alle informazioni suindicate, è stato sottoscritto il contratto n. MH131397.3.